

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

F E R R A R A

Prot. N. 15731

Deliberazione n. 19

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL QUINQUENNIO 2021-2025 – REGOLAMENTO INTERNO PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI – APPROVAZIONE

L'anno 2020 (Duemilaventi) il giorno 21 del mese di Ottobre alle ore 16.30, nella sede del Consorzio in Ferrara - **Via Borgoleoni n. 28 e in teleconferenza, con l'utilizzo di comunicazione Skype**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con lettera raccomandata Prot. n. 15196 del 12/10/2020 per trattare il seguente ordine del giorno:

O m i s s i s

Sono presenti i signori:

BRAGA Loris

CALDERONI Stefano

DALLE VACCHE Franco

ERCOLANO Mario

FABBRI Alan

FERROZZI Mauro

GARUTI Daniele

GARUTI Luca

GEREMIA Baldovino

MANTOVANI Riccardo

RAVAIOLI Massimo

ROSSI Elena

ROSSI Roberto

RUBINI Michele

SANTINI Leopoldo

SCARAMAGLI Pier Carlo

Assenti giustificati i signori: CIANI Giuseppe, GULINELLI Sergio, LAMBERTINI Lauro, MURARO Domenico, RONCATO Olivo, TOMASONI Gianfranco e ZANIBONI Giorgio.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti la d.ssa Milena CARIANI, il dr. Vittorio MORGESE e la d.ssa Martina PACELLA.

Sono inoltre presenti in qualità di Rappresentanti del Personale i signori Michele BOTTONI e Simone ROCCHI.

E' presente il Direttore Generale, ing. Mauro MONTI.

Sono presenti i Dirigenti geom. Marco ARDIZZONI e dr. Gaetano MARINI.

Funge da Segretario, a norma di Statuto, il Dirigente responsabile della Segreteria degli Organi, d.ssa Paola CAVICCHI.

Presiede la riunione il Presidente dr. Franco DALLE VACCHE, il quale constata la legalità e la validità della riunione, designa quali scrutatori il sig. Mario ERCOLANO e il sig. Leopoldo SANTINI

O m i s s i s

6) ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL QUINQUENNIO 2021-2025 –
REGOLAMENTO INTERNO PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI
ELETTORALI - APPROVAZIONE

O m i s s i s

DELIBERAZIONE N. 19

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n.11 del 30 Giugno 2020, ha stabilito di convocare l'Assemblea elettorale del Consorzio per l'elezione del Consiglio di Amministrazione per il quinquennio 2021-2025, fissando le date del 12 e 13 dicembre 2020;

Visto il "Regolamento interno per lo svolgimento delle operazioni elettorali", appositamente predisposto;

Ravvisata l'opportunità di approvarlo e di darne divulgazione tramite il sito internet del Consorzio e di inviarlo altresì alle Associazioni di categoria e agli organi rappresentativi di cittadini individuati con propria deliberazione n. 195 del 9/9/2020;

All'unanimità;

DELIBERA

1. Di approvare il “Regolamento interno per lo svolgimento delle operazioni elettorali”, per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il quinquennio 2021-2025, che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di inserire suddetto Regolamento sul sito internet del Consorzio;
3. Di inviare suddetto Regolamento alle Associazioni di categoria e agli organi rappresentativi di cittadini individuati con propria deliberazione n. 195 del 9/9/2020.

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to dr. ing. Mauro Monti)

IL PRESIDENTE

(F.to dr. Franco Dalle Vacche)

IL SEGRETARIO

(F.to d.ssa Paola Cavicchi)

GLI SCRUTATORI

(F.to sig. Mario Ercolano)

(F.to sig. Leopoldo Santini)



CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

**Via Borgo dei Leoni, n. 28 – 44121 Ferrara
Tel. 0532-218211**

www.bonificaferrara.it

mail: info@bonificaferrara.it

ELEZIONI CONSORTILI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL QUINQUENNIO 2021-2025

REGOLAMENTO INTERNO

PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 21 Ottobre 2020

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Diritto di elettorato

Art. 3 – Sezioni elettorali

Art. 4 – Elezione dei Rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione – Liste dei Candidati

Art. 5 – Esercizio del diritto di voto. Casi di rappresentanza

Art. 6 – Deleghe al voto da presentare al seggio

Art. 7 – Tempi e Luogo di votazione

Art. 8 – Composizione dei seggi elettorali

Art. 9 – Consegna del materiale del seggio

Art. 10 – Schede

Art. 11 – Identificazione dell'elettore

Art. 12 – Operazioni di voto

Art. 13 – Modalità di espressione del voto

Art. 14 – Chiusura del seggio

Art. 15 – Operazioni di scrutinio

Art. 16 – Individuazione degli eletti

Art. 17 – Reclami

Art. 18 – Modalità di trattamento dei dati personali

ELEZIONI CONSORTILI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL QUINQUENNIO 2021-2025

REGOLAMENTO INTERNO PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento ha la funzione di disciplinare gli aspetti operativi e pratici per lo svolgimento delle operazioni elettorali per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara per il quinquennio 2021-2025, in conformità alle disposizioni di cui alla L.R. 42/84 e s.m., oltre che al vigente Statuto Consorziale, (d'ora in avanti denominato "Statuto").

Art. 2 – Diritto di elettorato

Ai sensi dell'art. 8 c. 2 e 4 dello Statuto, possono partecipare all'Assemblea Elettorale, con diritto all'elettorato attivo e passivo, tutti i proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile che abbiano compiuto 18 anni, godano dei diritti civili e siano in regola con i pagamento dei contributi consortili, nonché, alle medesime condizioni, anche gli affittuari dei terreni ricadenti nel comprensorio del Consorzio, che facciano richiesta di iscrizione nel catasto consortile quando, per obbligo derivante dal contratto, siano tenuti a pagare i contributi consortili ai sensi dell'art. 20 della L. n. 11/1971.

Il pagamento si considera "REGOLARE", ai sensi dell'art. 8 c. 3 del vigente Statuto consorziale, in presenza del versamento delle annualità di contributo scadute e non prescritte al momento della convocazione dell'Assemblea Elettorale. **In via del tutto eccezionale, sulla base delle indicazioni della Regione Emilia-Romagna (nota Prot. 04/08/2020.0537493.U), la regolarità contributiva sarà determinata dal regolare pagamento dei contributi degli anni dal 2016 al 2019.**

E' comunque riammesso al voto il consorziato che regolarizzi la propria situazione contributiva e ne dia apposita comunicazione al Consorzio entro 15 gg. dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto (**termine: 7 NOVEMBRE 2020**).

Tuttavia, non avendo tale termine natura perentoria, è possibile regolarizzare la propria posizione contributiva, **per il solo esercizio del diritto di voto**, anche oltre tale termine purché in sede di votazione si fornisca al Presidente di seggio la quietanza di pagamento dell'avvenuto pagamento dei contributi consortili ovvero sia già stata aggiornata la situazione contributiva del consorziato stesso dagli uffici competenti.

Il principio statutario secondo il quale "ciascun consorziato, anche se titolare di più beni immobili, ha diritto ad un solo voto", deve essere inteso nel senso di "**ciascuna Ditta consorziata ha diritto ad un solo voto**" ed è ammesso a votare in quanto unico proprietario, oppure in caso di comunione sia il comproprietario destinatario della richiesta di pagamento del contributo di bonifica, quindi primo intestatario, oppure sia inserito nell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto come rappresentante (di minore, di fallito, di persona giuridica ecc).

Ciò significa che se una persona appartiene a Ditte consorziate diverse tra loro **e in tutte risulta essere primo intestatario, (ovvero la medesima persona è Rappresentante di più Ditte**

consorziate), questa persona può esercitare il diritto di voto più volte, anche per Sezioni elettorali diverse (es. Tizio è unico proprietario di un immobile, è proprietario di un altro immobile insieme alla moglie e di un altro ancora con i figli; es. Tizio è Rappresentante di più Società).

Nel caso di suddivisione pro-quota del contributo imposto alla comunione mediante l'invio di separati avvisi di pagamento, il voto potrà essere esercitato una sola volta dal destinatario dell'avviso che comunque sarebbe stato destinatario dello stesso in assenza della suddivisione pro-quota, in qualità di rappresentante la comunione, come risultante dagli archivi del catasto consortile. Il diritto di voto non può essere esercitato dal contribuente pro-quota, benché adempiente, in caso di mancato versamento da parte di uno degli altri contribuenti pro-quota del contributo imposto alla comunione, con invio di separati avvisi di pagamento, fatta salva la possibilità di regolarizzare la posizione contributiva, ai sensi del comma 3 del presente articolo.

Art. 3 – Sezioni elettorali

Si precisa che gli aventi diritto al voto, sulla base dei contributi posti in riscossione dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara nell'anno 2020, sono ripartiti nelle seguenti quattro sezioni elettorali:

- Appartengono alla **I^a sezione** i consorziati iscritti a ruolo il cui contributo complessivo raggiunge il 20% della contribuzione totale del Consorzio (€ 6.887.026,56, in cui sono ricompresi contributi **fino a € 139,37**);
- Appartengono alla **II^a sezione** i consorziati iscritti a ruolo il cui contributo complessivo raggiunge un ulteriore 30% della contribuzione totale del Consorzio (€ 10.330.704,94, in cui sono ricompresi contributi **da € 139,38 a € 2.422,70**);
- Appartengono alla **III^a sezione** i consorziati iscritti a ruolo il cui contributo complessivo raggiunge un ulteriore 25% della contribuzione totale del Consorzio (€ 8.601.786,17, in cui sono ricompresi contributi **da € 2.423,22 a € 11.932,93**);
- Appartengono alla **IV^a sezione** i restanti consorziati iscritti a ruolo, il cui contributo complessivo raggiunge un ulteriore 25% della contribuzione totale del Consorzio (€ 8.616.155,56, in cui sono ricompresi contributi **da € 11.947,05 a € 675.073,45**).

Art. 4 – Elezione dei Rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione – Liste dei Candidati

Con il procedimento previsto dall'art. 16 della L.R. 42/84 e s.m. i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione sono eletti dai contribuenti, nell'ambito della sezione elettorale di appartenenza, con voto diretto, uguale libero e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti. I candidati devono comunque essere titolari del diritto di elettorato attivo (art. 16 c. 5 dello Statuto).

Ai sensi dell'art. 10 c. 4 dello Statuto, la prima sezione elettorale elegge 4 Consiglieri, la seconda 6 consiglieri, la terza e la quarta 5 consiglieri ciascuna.

Le liste dei candidati devono essere presentate da consorziati iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto, compresi i legali rappresentanti delle persone giuridiche, esclusivamente in relazione alla Sezione elettorale cui appartengono.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati. Nel caso in cui un consorziato sottoscriva più di una lista, si considera valida la sola firma apposta sulla lista dei Candidati consegnata per prima.

Nessun Candidato può essere presente in più di una lista, a pena di decadenza.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore e non superiore di oltre 1/3, arrotondato all'unità superiore, rispetto al numero di componenti da eleggere nella rispettiva sezione.

I limiti minimi e massimi del numero di Candidati che possono essere presenti in una lista, per ciascuna Sezione, sono i seguenti:

Sezione 1^	min. 2 candidati	max 6
Sezione 2^	min. 4 candidati	max 8
Sezione 3^	min. 3 candidati	max 7
Sezione 4^	min. 3 candidati	max 7

Le liste dei Candidati devono essere firmate per accettazione dai candidati e sottoscritte da appartenenti alla Sezione corrispondente alla lista, come segue:

Sezione 1^	almeno 300 sottoscrittori
Sezione 2^	almeno 150 “
Sezione 3^	almeno 75 “
Sezione 4^	almeno 20 “

I sottoscrittori devono allegare alla lista copia del documento di identità.

I candidati devono essere titolari del diritto all'elettorato attivo e di essi deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita e Ditta consorziata rappresentata.

Sulla base delle indicazioni della Regione Emilia-Romagna (nota prot. cons. n. 14886 del 6/10/2020) per le persone giuridiche, le società e gli Enti è candidabile solo il Legale Rappresentante.

I Candidati, oltre ad allegare una copia del documento di identità, devono presentare una autocertificazione in ordine all'assenza di cause ostative di eleggibilità e designazione previste dall'art. 23 dello Statuto consortile.

Per lo svolgimento delle elezioni il 12 e 13 Dicembre 2020 le liste dei Candidati dovranno essere presentate in triplice copia entro e non oltre le ore 18 di Domenica 22 Novembre 2020 ad un Funzionario appositamente delegato, che ne accuserà ricevuta restituendo una copia da lui firmata con l'indicazione dell'ora e del giorno di ricezione (il Comitato Amministrativo con deliberazione n. 194 del 9/9/2020 ha designato la d.ssa Paola Cavicchi quale Funzionario delegato al ricevimento delle liste o, in caso di assenza o impedimento, la d.ssa Sabrina Mazzini).

Qualora, in una o più Sezioni, non siano presentate liste entro suddetta scadenza, il termine per la consegna delle liste è fissato per le ore 18,00 di mercoledì 2 Dicembre 2020, con il numero minimo di sottoscrittori dimezzato.

Le decisioni del Comitato Amministrativo, debitamente motivate, in ordine all'accettazione delle liste saranno comunicate, prima dello svolgimento delle Elezioni, al primo tra i firmatari presentatori della relativa lista, al recapito di posta elettronica certificata o di fax da questo indicato all'atto di deposito della lista.

La lista può essere corredata da una denominazione e deve essere corredata da un contrassegno, necessario ai fini e per gli effetti dell'attribuzione del premio di maggioranza di cui all'art. 16, 15° c. L.R. 42/1984 e s.m.

Art. 5 – Esercizio del diritto di voto. Casi di rappresentanza

In base all'art. 8 c. 5 dello Statuto, in caso di comunione il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario, cioè dal comproprietario destinatario della richiesta di pagamento dei contributi di bonifica, a meno che non venga nominato un diverso rappresentante della comunione, con deposito del relativo titolo di legittimazione entro i 7 giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto (**termine: 30 OTTOBRE 2020**).

Ai sensi dell'art. 8 c. 6 dello Statuto per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali; per i falliti e per i sottoposti ad amministrazione giudiziaria dal curatore o dall'amministratore.

La suddetta qualità di rappresentante, di curatore o di amministratore, ai fini dell'inserimento nell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto, deve essere attestata mediante apposita autocertificazione, con deposito del relativo titolo di legittimazione entro i 7 giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto (**termine: 30 OTTOBRE 2020**). Lo stesso termine vale per il deposito del titolo di legittimazione in caso di decesso del contribuente (occorre autocertificazione dell'erede e certificato di morte).

In relazione alle persone giuridiche, al fine di agevolare la partecipazione alle elezioni, nell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto sono stati inseriti d'ufficio i nominativi dei Legali Rappresentanti o comunque di Amministratori con poteri di rappresentanza delle Persone Giuridiche (società, enti ecc), acquisiti tramite il Concessionario della Riscossione tributi.

In caso di mancata o erronea identificazione del legale rappresentante il relativo titolo di legittimazione deve essere depositato entro i 7 giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto (**termine: 30 OTTOBRE 2020**).

Tuttavia, trattandosi di termine non perentorio, ma ordinatorio, se il nominativo non compare nell'elenco degli aventi diritto al voto o non è corretto, **per il solo esercizio del diritto di voto**, è comunque ammesso chi presenta al Presidente del seggio un documento compilato nel rispetto dei moduli predisposti dal Consorzio (per es. autocertificazione attestante la qualifica di Legale Rappresentante o visura camerale, delega del primo intestatario ad un altro componente la comunione, delega di un Legale Rappresentante di una società ad un'altra persona, delega del Sindaco ad un Assessore, Consigliere o Funzionario del Comune, autocertificazione attestante la qualifica di curatore o amministratore per i falliti ed i sottoposti all'amministrazione giudiziaria, autocertificazione dei rappresentanti legali per i minori e gli interdetti). Il Presidente del seggio ne prenderà nota nell'elenco degli aventi diritto al voto su supporto informatico.

Nel caso del Legale Rappresentante di persona giuridica, qualora il nominativo inserito nell'elenco provvisorio non sia corretto, e non sia presentata apposita autocertificazione o visura camerale, al momento del voto, il Presidente del seggio può far ricercare il nominativo con una verifica tramite un operatore consortile qualificato al collegamento con Siatel (Agenzia delle Entrate).

In caso di intervenuto decesso del contribuente, l'erede che in sede di seggio autocertifica per primo la propria qualità di erede e presenta il relativo certificato di morte, può votare, sotto la propria responsabilità, in vece del de cuius.

Art. 6 – Deleghe al voto da presentare al seggio

A parte i casi di rappresentanza di cui all'articolo precedente, gli iscritti nell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto possono farsi sostituire nell'Assemblea, ai sensi dell'art. 8 c. 10 dello Statuto, da altro consorziato iscritto in tale elenco, purché appartenente alla stessa sezione elettorale, mediante delega da consegnare in originale al Presidente del Seggio Elettorale, che inserirà il nome del Delegato in tale elenco su supporto informatico.

Il Delegato deve esprimere il voto presso il seggio di iscrizione del Delegante ovvero presso il seggio istituito presso la sede legale del Consorzio in Ferrara, via Borgo dei Leoni n 28.

In caso di malattia certificata un iscritto nell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto può farsi sostituire nell'Assemblea da un familiare purché maggiorenne e convivente, con apposita delega da consegnare in originale al Presidente del Seggio Elettorale, che inserirà il nome del Delegato in tale elenco.

In base agli artt. 21 e 38 del D.P.R. 28/12/2000 n., 445 e s.m. la sottoscrizione della delega può considerarsi autenticata se accompagnata dalla fotocopia semplice di un documento valido di identità.

Ai sensi dell'art. 9 commi 1 e 2 dello Statuto **a ciascun soggetto non può essere conferita più di una delega**, né possono essere conferite deleghe al voto ai Componenti gli Organi consorziali o ai dipendenti del Consorzio.

Il legale rappresentante di più persone giuridiche che, come tale, abbia diritto ad esprimere tanti voti quante sono le persone giuridiche che rappresenta **non può delegare un unico soggetto** ad esprimere tutti i voti che, per Statuto, lo stesso rappresentante ha diritto ad esercitare, ma dovrà delegare tanti soggetti diversi, quante sono le persone giuridiche che rappresenta.

Lo stesso principio vale nel caso di un soggetto primo intestatario di Ditte consorziate diverse, nel senso che non può delegare un unico soggetto ma deve delegare tanti soggetti diversi, quante sono le Ditte consorziate per le quali può esprimere il voto

Art. 7 – Tempi e Luogo di votazione

Le elezioni si svolgeranno sabato 12 dicembre 2020, con orario di votazione dalle 9,00 alle 19,00 e domenica 13 dicembre 2020, con orario di votazione dalle 9,00 alle 17,00.

Saranno istituiti 15 **seggi elettorali**, presso i quali sono iscritti a votare i consorziati dei Comuni a lato indicati. Il Comune di iscrizione è quello in cui il consorziato ha la proprietà degli immobili gravati da maggiori contributi.

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA ELEZIONI QUINQUENNIO 2021-2025		
N. SEGGIO	COMUNE UBICAZIONE	ELETTORI
1	FERRARA (SEDE)	FERRARA
1 BIS	FERRARA (SEDE)	FERRARA
2	FERRARA	FERRARA POGGIORENATICO
2 BIS	FERRARA	FERRARA POGGIORENATICO
3	ARGENTA	ARGENTA ALFONSINE CONSELICE BARICELLA MOLINELLA
4	BONDENO (SEDE)	BONDENO FINALE EMILIA VIGARANO
5	CENTO	CENTO S. GIOVANNI IN PERSICETO TERRE DEL RENO

6	CODIGORO (SEDE)	CODIGORO LAGOSANTO
6 BIS	CODIGORO (SEDE)	CODIGORO LAGOSANTO
7	COMACCHIO	COMACCHIO
8	COPPARO	COPPARO TRESIGNANA
9	FISCAGLIA	FISCAGLIA OSTELLATO
10	JOLANDA DI SAVOIA (SEDE)	JOLANDA DI SAVOIA RIVA DEL PO
11	MESOLA (SEDE)	MESOLA GORO
12	PORTOMAGGIORE	PORTOMAGGIORE MASI TORELLO VOGHIERA

L'elettore può esprimere il proprio voto soltanto nel seggio presso cui è iscritto.

E' in ogni caso consentito votare a tutti gli elettori presso i seggi ubicati presso la sede legale del Consorzio in Ferrara, Via Borgo dei Leoni n. 28.

Gli elettori iscritti presso il Comune di Ferrara possono votare indistintamente presso i seggi ubicati presso la sede legale del Consorzio (1 e 1 BIS) o presso gli altri ubicati in Ferrara, (2 e 2 BIS).

Art. 8 – Composizione dei seggi elettorali

Ai sensi dell'art. 14, c. 2 dello Statuto ogni Seggio elettorale è composto da un Presidente e da due Scrutatori effettivi, di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Segretario, scelti tra i nominativi delle liste pubbliche predisposte per le elezioni politiche.

Lo Scrutatore che non assume la funzione di Segretario assume la vice presidenza, coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento.

Almeno due componenti del seggio devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

In ogni seggio è consentita la presenza di un Rappresentante per ogni lista presentata.

In caso di impedimento di uno o più componenti a partecipare al seggio deve essere immediatamente richiesta al Consorzio la loro sostituzione da parte dei componenti presenti.

I Componenti i seggi elettorali si avvalgono di ausili informatizzati in rete, al fine di evitare che in ragione della contemporaneità delle operazioni di voto e dalla possibilità per chiunque di votare presso la sede di Ferrara, uno stesso contribuente possa esprimere più volte il proprio voto, fatti salvi i casi consentiti dallo Statuto.

Art. 9 – Consegna del materiale del seggio

Il Presidente del seggio riceve in consegna da un Dipendente consortile appositamente incaricato, il giorno delle elezioni:

- copia dello Statuto del Consorzio;
- copia del Regolamento interno per lo svolgimento delle operazioni elettorali;
- copia delle istruzioni per l'utilizzo del "Portale delle Elezioni";
- n. 2 copie del verbale;
- 2 copie dei fogli di scrutinio per ciascuna Sezione elettorale;
- n. 2 matite copiative;
- serie di buste;
- 2 risme di fogli formato A4;
- materiale vario di cancelleria, carta, penne, matite ecc.;
- scatola contenente le schede di votazione con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede stesse distinte per ciascuna sezione elettorale. Le schede sono munite del timbro del Consorzio;
- mascherine e guanti.

Del predetto materiale il Presidente del seggio rilascerà ricevuta.

Il Consorzio metterà a disposizione dei componenti il seggio il personale di supporto necessario.

L'allestimento del seggio sarà effettuato da parte del Consorzio e dovrà contenere:

all'esterno del seggio

- opportuna segnaletica della sala di cui si svolgono le votazioni;
- una copia dell'avviso di convocazione delle elezioni;
- una copia del manifesto recante le liste dei candidati distinte per sezione;
- gel per la detersione delle mani.

all'interno del seggio

- una copia del manifesto recante le liste dei candidati;
- 2 Cabine
- 4 urne sigillate, una per ciascuna delle quattro Sezioni elettorali, sulle quali è incollato un foglio con l'indicazione del tipo di schede che si dovranno inserire;

- N. 2 Personal Computer e una stampante necessari per lo svolgimento delle operazioni elettorali;
- gel per la detersione delle mani, disinfettante spray per superfici e matite, scottex.

Art. 10 – Schede

Le votazioni avvengono per mezzo di schede predisposte dal Consorzio che provvede a differenziarle cromaticamente a seconda delle sezioni elettorali.

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, le schede devono contenere:

- In alto e in testa a ciascuna lista il numero di lista, l'eventuale denominazione e l'eventuale contrassegno e una casella vuota;
- Le generalità dei candidati nell'ordine di presentazione della lista.

Ai sensi dell'art. 17 c 5 dello Statuto, in caso di mancata presentazione di liste per una sezione, la relativa scheda di votazione contiene unicamente tante righe quanti sono i consiglieri eleggibili in tale sezione.

Le schede di votazione, debitamente timbrate dal Consorzio, devono essere consegnate al Presidente del seggio che, prima dell'inizio delle votazioni è tenuto a controllare, insieme agli scrutatori, il numero complessivo delle schede relative a ciascuna sezione. Le schede dovranno essere vidimate mediante apposizione di una sigla da parte del Presidente del seggio o da parte di uno degli Scrutatori.

Il numero di schede autenticate per ciascuna sezione elettorale deve essere annotato nelle operazioni del seggio, così come il numero delle rimanenti schede non autenticate.

Art. 11 – Identificazione dell'elettore

Ai sensi dell'art. 8 c 2 dello Statuto, l'iscrizione nel catasto consortile costituisce il titolo per l'esercizio del diritto stesso. **Gli elettori non sono dotati di certificato elettorale.**

L'elettore che si presenta a votare deve innanzitutto essere identificato e l'identificazione deve avvenire mediante presentazione della carta d'identità o di altro documento di identificazione in corso di validità, purché munito di fotografia.

L'elettore dovrà dichiarare se vota come persona fisica o come Rappresentante di una persona giuridica o minore.

Nell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto disponibile su supporto informatico dovrà essere ricercata la/e Ditta consorziata/e per cui l'elettore può votare.

Ai sensi dell'art. 18 c. 4 dello Statuto, in caso di contestazione sui dati anagrafici relativi agli iscritti degli aventi diritto al voto, derivante da mero errore di trascrizione, il Presidente del seggio è autorizzato a far luogo, seduta stante, alle necessarie correzioni, previa apposita dichiarazione di rettifica a firma del Presidente del Consorzio o di un suo delegato.

In caso di deleghe o titoli di legittimazione, il Presidente si attiene a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del presente Regolamento.

Art. 12 – Operazioni di voto

(Statuto: art. 18).

Le operazioni di voto si svolgono mediante votazione a scrutinio segreto.

Nella sala delle votazioni è ammesso soltanto chi è iscritto nell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto, i Rappresentanti di lista, eventuali accompagnatori in caso di inabilità e il personale consortile di supporto alle elezioni.

L'apertura del seggio dovrà essere effettuata alle ore 9.00 di sabato 12 Dicembre 2020 e le operazioni di voto si protrarranno ininterrottamente fino alle ore 19.00. Gli aventi diritto al voto che alle ore 19.00 si trovino nell'apposita sala saranno ammessi a votare.

Sarà quindi redatta la prima parte del verbale del seggio con il numero dei votanti.

Il seggio sarà poi riaperto alle ore 9,00 di domenica 13 Dicembre 2020 e le operazioni di voto si protrarranno ininterrottamente fino alle ore 17,00. Gli aventi diritto al voto che alle ore 17 si trovino nell'apposita sala saranno ammessi a votare.

L'elettore dovrà dichiarare per quale/i Ditta/e consorziata/e eserciterà il diritto di voto.

Nel caso di Rappresentante, nell'elenco degli aventi diritto al voto compare il nome della persona legittimata a votare in rappresentanza della Ditta consorziata (Vedi in dettaglio art. 5 del Regolamento)

Dopo aver accertato l'identità dell'elettore, il Presidente o uno scrutatore ricercherà il nominativo dell'elettore nell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto su supporto informatico, individuando così la sezione di appartenenza dell'elettore e verificando il seggio di iscrizione.

Nel caso in cui l'elettore che si presenta al seggio voti per conto di un altro consorziato (vedi art. 6 del presente Regolamento "Deleghe al voto"), deve essere inserito il nome dell'elettore nell'apposito spazio contenuto nell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto su supporto informatico.

L'elettore deve votare nel proprio seggio di iscrizione. Ovvero può comunque votare presso la sede legale del Consorzio, in Ferrara - Via Borgo dei Leoni n. 28.

I contribuenti iscritti nel Comune di Ferrara possono votare indifferentemente presso i seggi 1 e 1 BIS (Sede legale del Consorzio) o presso i seggi 2 e 2 BIS situati in Comune di Ferrara.

In caso di delega il voto deve essere esercitato nel seggio in cui è iscritto il Delegante.

Qualora risulti che la situazione dell'elettore è irregolare (nel senso che non è in regola con il pagamento dei contributi consortili) **NON** può essere ammesso a votare a meno che non presenti al seggio apposita quietanza di pagamento.

Quindi il Presidente consegnerà allo stesso la scheda corrispondente alla Sezione elettorale cui appartiene e la matita copiativa e lo inviterà a recarsi in cabina, per esprimere il voto.

Il votante, espresso il voto, chiude la scheda e la introduce personalmente nell'apposita urna.

Per ciascuna scheda votata vengono stampate due copie dell'apposito modulo di avvenuta votazione, di cui una va fatta sottoscrivere dal votante e trattenuta agli atti del seggio e l'altra consegnata all'elettore.

Art. 13 – Modalità di espressione del voto

L'elettore esprime il proprio voto apponendo una "X" sulla casella vuota o su quella contenente il contrassegno di lista, stampata in testa alla lista di candidati prescelta.

Non è ammessa, a pena di annullamento della scheda, l'indicazione di preferenze.

Nel caso di mancata presentazione di liste di sezione, l'elettore potrà esprimere il voto a favore dei consorziati iscritti, per la sezione di appartenenza, nell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto, fino al numero massimo di consiglieri eleggibili in tale sezione.

Sono nulle le schede che, oltre all'espressione del voto, contengono annotazioni o segni atti ad identificare l'elettore.

Art. 14 – Chiusura del seggio

Alle ore 19,00 di sabato 12 dicembre 2020 dovrà essere redatta la prima parte del verbale del seggio con il numero dei votanti: lo scrutinio è rimandato alle ore 17,00 del giorno successivo.

Al termine della prima giornata di votazione le urne, contenenti le schede votate, verranno sigillate e vidimate dal Presidente del seggio e dai due Scrutatori. I moduli stralcio dell'elenco degli aventi diritto al voto sui quali gli elettori hanno apposto la loro firma al momento del voto, dovranno essere messi in una busta, sigillata e controfirmata dal Presidente del seggio e dai due Scrutatori.

Art. 15 – Operazioni di scrutinio

Le votazioni sono valide qualunque sia il numero degli aventi diritto che hanno effettivamente preso parte al voto.

Subito dopo la chiusura delle votazioni il Presidente e gli scrutatori controllano che il numero delle schede contenute nell'urna sia pari al numero dei moduli di avvenuta votazione emessi, di cui una copia trattenuta agli atti.

Quindi procederanno ad accertare il numero dei voti validi, dei voti nulli, e delle schede bianche.

Le schede nulle, quelle bianche e le eventuali schede contestate saranno controfirmate dai Componenti il Seggio.

Contemporaneamente si dovrà procedere allo scrutinio dei voti ottenuti da ogni lista, utilizzando l'apposito foglio di scrutinio.

Queste operazioni andranno svolte per ogni Sezione.

In caso di indicazioni di preferenze le schede vengono annullate.

Il Presidente e gli scrutatori decidono a maggioranza sulle questioni che dovessero insorgere a seguito delle operazioni di voto e le decisioni stesse sono riportate nel verbale.

Di tutte le operazioni sopraddette dovrà essere compilato, in duplice esemplare, apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dai componenti del seggio.

Infine, si formeranno le seguenti buste:

- la prima contenente le schede valide raggruppate per sezione elettorale;
- la seconda, contenente le schede nulle raggruppate per sezione elettorale;
- la terza, contenente le schede bianche raggruppate per sezione elettorale;
- la quarta, le schede contestate raggruppate per sezione elettorale;
- la quinta, contenente le schede non utilizzate raggruppate per sezione elettorale;
- la sesta, contenente gli atti di scrutinio, una copia del verbale e le eventuali deleghe;
- la settima, contenente l'altra copia del verbale;
- l'ottava contenente i moduli stralcio dell'elenco degli aventi diritto al voto sottoscritti dagli elettori che hanno votato.

Su ognuna delle buste dovrà essere apposta l'indicazione del rispettivo contenuto.

Tutte le buste dovranno essere sigillate e controfirmate dal Presidente e dagli scrutatori.

Tutto il materiale consegnato e le suddette buste saranno poi consegnati senza indugio dal Presidente del seggio al personale del Consorzio, che avrà poi il compito di portare il tutto presso la sede del Consorzio a Ferrara in Via Borgo dei Leoni n. 28, entro le ore 10,00 del giorno 14 dicembre 2020.

Art. 16 – Individuazione degli eletti

Il Consorzio, sulla base della documentazione pervenuta da ciascun seggio, procede alla individuazione degli eletti.

Si applicano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 c. 11,12,13,14 e 15 della L.R. 42/84 e s.m. e dell'art. 20 c. 2 dello Statuto consortile, le seguenti regole:

- A) L'assegnazione dei seggi alle liste è effettuata in ragione proporzionale, attribuendo ad ogni lista tanti eletti quante volte il numero, risultante dal rapporto tra il totale dei voti validi di tutte le liste ed il numero dei seggi assegnati alla sezione, risulta contenuto nel totale dei voti validi riportati da ciascuna lista. I seggi che rimangono da assegnare, sono attribuiti con il metodo dei maggiori resti.
- B) I restanti seggi sono assegnati mediante il calcolo dei maggiori resti, ossia calcolando la differenza fra: il numero dei voti ottenuti da ciascuna lista e il prodotto fra la parte intera del numero dei seggi attribuito alla lista e il quoziente elettorale. I seggi sono attribuiti alle liste che hanno ottenuto i resti più alti in ordine decrescente, fino alla concorrenza dei seggi rimasti da assegnare.
- C) Nelle sezioni dove le liste siano superiori a una, nessuna lista può eleggere un numero di consiglieri superiore all'80% dei seggi assegnati alla sezione medesima.
- D) Le liste che non conseguono una percentuale minima pari al 5% per le Sezioni I[^] e II[^] ed al 10% dei voti validi per le altre Sezioni, non partecipano alla ripartizione dei componenti del Consiglio relativi alla singola sezione di riferimento.
- E) Qualora una sola lista della sezione superi la percentuale minima prevista al punto D) non trova applicazione la disposizione di cui al punto C)
- F) Alle liste con il medesimo contrassegno che abbiano conseguito la maggioranza relativa dei voti in almeno due sezioni e che abbiano eletto almeno un consigliere in ogni sezione, è assegnato un premio di maggioranza pari a tre consiglieri, scelti tra i primi non eletti, in modo da trarre un consigliere per ogni sezione in cui è stata raggiunta la percentuale maggiore di voti da parte della lista avente il medesimo contrassegno. In caso di parità fra le liste il premio di maggioranza è assegnato alle liste che eleggono il maggior numero di consiglieri ed in caso di ulteriore parità alle liste che hanno conseguito il maggior numero di voti.
- G) Qualora non siano state presentate liste, risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto più voti nell'ambito delle singole sezioni di appartenenza.
- H) In caso di parità di voti risulterà eletto colui che è iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto per un contributo di importo più elevato e, in caso di ulteriore parità, il più giovane di età.

Qualora dall'esame dei verbali emergano irregolarità tali da incidere sulla ripartizione dei seggi fra le diverse liste concorrenti, l'Amministrazione consorziale, assunte le informazioni del caso e richiesti i chiarimenti necessari al Presidente del seggio o dei seggi elettorali interessati, procede alla conseguente rettifica dei risultati.

Successivamente all'attribuzione dei seggi alle liste, l'Amministrazione procede alla individuazione dei candidati che, nell'ambito di ciascuna lista, risultano eletti.

Art. 17 – Reclami

Ai sensi dell'art. 21 c. 1 dello Statuto, **contro le operazioni elettorali può essere interposto reclamo** all'Amministrazione consorziale uscente, da depositarsi entro dieci giorni dalla data di chiusura delle operazioni di voto presso la Segreteria del Consorzio (**termine: 23 DICEMBRE 2020**).

Non oltre 30 giorni dalla data di chiusura delle votazioni l'Amministrazione uscente, presa visione dei verbali e degli atti, decide sugli eventuali reclami e proclama i risultati delle votazioni e i nominativi degli eletti (**termine 12 Gennaio 2021**). I risultati delle votazioni e le risoluzioni adottate sugli eventuali reclami sono comunicati alla Giunta Regionale.

Avverso gli anzidetti risultati è ammesso ricorso al Presidente della Giunta Regionale entro i 30 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati medesimi all'Albo consortile.

Art. 18 – Modalità di trattamento dei dati personali

Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, è tenuto a fornire agli interessati specifiche informazioni circa le finalità e le modalità di trattamento dei predetti dati personali; al fine di conformarsi al Regolamento (UE) 2016/679 e al D. Lgs. 196/03 informa che:

- I trattamenti a cui saranno sottoposti i dati personali, richiesti ed acquisiti, sono diretti esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento finalizzato alla elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione consorziale per il quinquennio 2021-2025. Tali dati saranno conservati presso l'Ufficio Elettorale temporaneo del Consorzio per il tempo prescritto dalla vigente normativa.
- Il trattamento sarà effettuato prevalentemente con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all'art. 4 c. 1 lett a) del Codice.
- Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma costituisce "conditio sine qua non" per partecipare al procedimento elettorale: pertanto un eventuale rifiuto a corrispondere i dati comporterà l'esclusione dal suddetto procedimento.
- I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente del Consorzio, responsabile in tutto o in parte del procedimento e comunque coinvolto per ragioni di servizio e agli eventuali soggetti esterni del Consorzio, anch'essi coinvolti nel procedimento; soggetto attivo della raccolta dei dati è il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.
- I dati personali non saranno soggetti a diffusione.
- Titolare del Trattamento dei dati è il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara con sede in Ferrara – Via Borgo dei Leoni n. 28; Responsabile del trattamento dei dati è il dr. Gaetano Marini, domiciliato presso suddetta sede.
- Sarà possibile rivolgersi al Titolare o al Responsabile summenzionati per far valere i propri diritti, così come previsto dall'art. 7 del Codice.